

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

Art. 16. - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, entro il termine utile, alla Provincia di Roma, cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente stesso.

DIVIETO DI SUB - APPALTI

Art. 17. - L'aggiudicatario non potrà concedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal precedente art. 11.

RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

Art. 18. - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato, sia dei regolamenti e della legislazione in vigore, compreso quanto disciplinato dai provvedimenti che autorizzano l'utilizzazione.

RILEVAMENTO DANNI

Art. 19. - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, l'incaricato dell'Ente procederà, alla presenza del responsabile di cantiere, alla minuziosa rilevazione dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni di vernice indelebile, picchettazione ed altro, dandone comunicazione al Comando Stazione del CFS competente.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tale verbale, in ogni caso, unitamente ad eventuali verbali di rilevamento danni redatti da Agenti giurisdizionalmente competenti, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI RILASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 20. - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciarvi pascolare animali da tiro o altri.

MODALITA' DI TAGLIO

Art. 21. – E' consentito l'uso delle seghe a motore; il taglio dovrà essere comunque eseguito a perfetta regola d'arte e rifinito con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") senza lacerare la corteccia. Dovrà praticarsi in prossimità del colletto riducendo l'altezza delle ceppaie troppo alte o affette da lesioni o seccume, come previsto dagli artt. 42 e 66 del Regolamento Forestale.

Durante l'esecuzione del taglio deve essere effettuata la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie, deperienti, o danneggiate da eventi atmosferici ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti, come previsto dall'art. 42 del Regolamento Forestale. Dovranno essere tagliate tutte le piante non marcate e non riservate dal taglio. Dovranno inoltre essere tagliate le piante spinose per rinettare la tagliata.

Nell'abbattere gli alberi destinati al taglio si useranno le opportune cautele per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante di riserva e di confine.

Per eventuali infrazioni verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 100 per ogni tonnellata di legname delle cui piante si è provocato l'abbattimento, la morte o il danneggiamento grave, nonché una sanzione da Euro 103,29 (centotré/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ogni 5.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione alle disposizioni di cui all'art. 66 del Regolamento Forestale.

SANZIONI PER MANCATA CONSERVAZIONE DEI CONTRASSEGNI; MANCATO RILASCIO DELLE PIANTE DI RISERVA; TAGLI IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 22. – Considerato che la sezione di taglio non è stata oggetto di marcatura sull'intera superficie, ma solo su aree modello della superficie di ettari 1,80, volte a fornire una dimostrazione indicativa delle modalità con cui dovrà effettuarsi la dotazione media dei rilasci sull'intera tagliata, l'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio una dotazione media di 100 piante/ha, all'interno delle quali dovranno essere considerate tutte le piante di oltre turno laddove presenti nel soprassuolo, così come specificato nel provvedimento autorizzativo prot. n. 98865 del 16/07/2014 rilasciato dalla Provincia di Roma – Servizio difesa del suolo; di riservare al taglio le 10 porzioni di bosco della superficie di circa 500 metri quadrati cadauna, contrassegnate con doppio anello di vernice rossa sulle piante di confine e numerazione progressiva da 1 a 10 sulla pianta centrale, pianta da considerare come rilascio ad invecchiamento indefinito; di riservare al taglio le piante contrassegnate da doppio anello di vernice rossa al fusto che delimitano i confini della tagliata. Per il mancato rilascio delle piante di riserva e per tagli eseguiti in epoca di divieto si applicano le sanzioni amministrative previste dagli art. 133 e 135 del Regolamento Forestale.

INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI ED ABUSIVI

Art. 23. - Nell'abbattere gli alberi destinati al taglio si useranno le opportune cautele per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante di riserva e di confine. Per ogni pianta di riserva danneggiata in modo così grave da obbligare l'abbattimento l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario un valore pari a 100 €/t di legna danneggiata o abbattuta, una sanzione da Euro 103,29 (centotré/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ogni 1.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione alle disposizioni di cui all'art. 36 del Regolamento Forestale nonché una sanzione da Euro 103,29 (centotré/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ogni 5.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione alle disposizioni di cui all'art. 66 del Regolamento Forestale.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 - 12 - 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126 e successive modificazioni ed integrazioni.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato d'oneri saranno versate alla Tesoreria dell'Università Agraria di Tolfa nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per la eccedenza alla C.C.I.A.A. agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, e successive modificazioni.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 24. - L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. spedita all'aggiudicatario il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dell'incaricato dell'amministrazione o degli agenti giurisdizionalmente competenti, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in argomento può essere fatta verbalmente dall'incaricato dell'amministrazione, o dagli agenti giurisdizionalmente competenti, in quest'ultimo caso occorre ratifica del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente. E' fatta salva all'amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 11.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria o del tecnico incaricato, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penalità da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dall'art. 67 del Regolamento Forestale.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERALE

Art. 26. - L'aggiudicatario è obbligato, secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 68 del Regolamento Forestale:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra smossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo, qualora l'Ente destinatario del conferimento delle funzioni non valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc;

5) a non utilizzare i corridoi forestali come vie d'esbosco.

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 27. - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole degli organi competenti che provvederanno altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle, ripristinando lo stato originale dei luoghi, allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

CARBONIZZAZIONE

Art. 28. - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dall'art. 72 del Regolamento Forestale. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 133 del Regolamento Forestale, per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale legnoso e per ogni 10.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 72 verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 103,29 (centotre,29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici,46).

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AIE CARBONILI. PENALITA'

Art. 29. - Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento Forestale. Per ogni 0,5 tonnellate o frazione di materiale legnoso e per ogni 10.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 68, verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).

La carbonizzazione sarà fatta nelle aie carbonili esistenti, come previsto dall'art. 72 del Regolamento Forestale. Per le violazioni si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) oltre a quella prevista dalla normativa vigente in caso di danni al bosco.

NOVELLAME E RIGETTI

Art. 30. - Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per eventuali infrazioni verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 100 per ogni tonnellata di legname delle cui piante si è provocato l'abbattimento, la morte o il danneggiamento grave, nonché una sanzione da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ogni 5.000 metri quadri o frazione di superficie utilizzata in violazione alle disposizioni di cui all'art. 66 del Regolamento Forestale.

COLLAUDO

Art.31. - Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario e alla Provincia di Roma.

Trenta giorni prima della chiusura delle utilizzazioni, l'aggiudicatario deve presentare domanda di collaudo.

Il collaudo sarà eseguito da un tecnico designato dall'Ente, entro 6 (sei) mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati a intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 10.

DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE

Art. 32. - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti.

INTERESSI SULLE PENALITÀ E INDENNIZZI

Art. 33. - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI E RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34. - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento degli stessi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni, rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di rispettare la legislazione vigente in materia di sicurezza (D.LG. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 35. - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO